

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE, LUDICO - SPORTIVA, RICREATIVA
"PARTENOPE EXPERIENCE "

Art. 1. DENOMINAZIONE.

Con la denominazione di "ASSOCIAZIONE PARTENOPE EXPERIENCE _" è liberamente costituita, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale, ludico-ricreativa, non riconosciuta che sarà regolata dagli articoli seguenti.

Art. 2. SEDE.

Il domicilio dell'associazione sarà ubicato in Napoli Via Confalone, 25.

Art. 3. DURATA.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4. SCOPO.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini ludico-culturali, ricreativi e di aggregazione sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare attività relative alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale del territorio, organizzando visite guidate viaggi ed escursioni per i propri associati, che prevedano il rientro in giornata.
- b) Realizzare itinerari con servizi di accompagnamento e guida turistica per i propri associati con gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, b&b, case vacanze, camping ed altro nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa sul turismo.
- c) realizzare e promuovere iniziative e servizi idonei alla salvaguardia della natura e dell'ambiente e della protezione civile nell'intento di diffondere una sana cultura ecologica , gestire Paesi-Albergo, parchi urbani e sub-urbani, iniziative di popolamento faunistico.
- d) organizzare corsi, per la riscoperta e la valorizzazione della cucina tipica regionale, percorsi enogastronomici, sagre e degustazioni, al fine della conoscenza dei prodotti tutelati dalla Denominazioni di origine protetta e controllata "Dop e Doc", nonché quelli presidio "Slow Food".
- e) promuovere l'Arte, nella sua concezione più ampia, promuovendo percorsi che avvicinano alla (pittura, scultura, fotografia , musica, letteratura, teatro, video arte, sport, giochi da tavolo, scacchi, giochi di strategia e di ruolo etc), concepiti sia come momenti di arricchimento culturale ed umano ma anche come momento di socializzazione ed interazione.
- f) stipulare convenzioni e/o contratti con società, cral, enti ed altre entità sociali ed economiche, al fine di migliorare opportunità di sviluppo dei soci e dell'associazione stessa.
- g) attività ludico, ricreative per il benessere psicofisico.
- h) utilizzo di siti Internet o strumenti multimediali affini, per la diffusione delle iniziative e raccolta adesioni; nonché la pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti l'attività associative speciali e non connesse alle ordinarie sopra indicate.
- i) nella propria sede si potrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Si potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale;

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare

funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ARTICOLO 5. DOTAZIONE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal capitale inizialmente versato dai soci fondatori, dai contributi associativi derivanti dall'ammissione all'Associazione, da eventuali contributi o liberalità pervenute all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che al destinatario non sia imposto per legge o per delibera degli organi dell'associazione.

ARTICOLO 6. IL BILANCIO.

L'esercizio sociale va dal 18 Agosto al 18 Luglio di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea dei soci. Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro la fine dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 7. I SOCI.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annualmente stabilito. Tale quota dovrà essere determinata ogni anno per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. I soci si distinguono in:

- a) **Soci fondatori** : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) **Soci ordinari** : coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- c) **Soci Sostenitori**, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dall'Associazione. I Sostenitori non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
- d) **Soci Onorari**: coloro che daranno lustro all'Associazione.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota stabilita dal Regolamento dell'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. La qualifica di socio si perde: in caso di recesso, per mancato pagamento della quota associativa, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio -che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione.

- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- Che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione.

Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera.

ARTICOLO 8. ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il vice presidente;
- Il segretario-tesoriere.

ARTICOLO 9. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione può essere effettuata o per lettera o per telefono e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Ogni socio può essere titolare di non più di due deleghe di affiliati oltre la propria. L'assemblea ordinaria ha poteri deliberativi.

In particolare:

- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
- Procede alla nomina, ogni quattro anni, del Presidente, del Consiglio Direttivo e di ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione ed elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
- Approva gli eventuali regolamenti.
- Sottopone ad approvazione i progetti relativi a manifestazioni, eventi ecc.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno la metà più uno degli iscritti. In questo caso l'assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti. Le delibere dell'assemblea in sede ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea in sede

straordinaria, con il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti, delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello statuto;
- sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

adempimenti fiscali predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver verificato la regolarità. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. LO SCIoglIMENTO.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di umiltà generali in beneficenza.

ARTICOLO 15. RINVIO NORMATIVO.


Per quanto non viene espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, purchè applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.



Napoli 22/03/2019.

I SOCI FONDATORI

Marabatta
Gian Maria
Dore e Gioia



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2

567/3 DEL 22/03/2019
200,00

DOLARE SECCA ART. 5 D.Lgs. 14/2013
IL DIRETTORE
Il Direttore Territoriale
Paola Scotto di Santolo